

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MUCCIARONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANLUCA MUCCIARONE

Seduta del 02/02/2021

FATTO

A seguito del reclamo del 21 luglio 2020, respinto dall'intermediario, l'11 settembre 2020 il cliente ha proposto ricorso, in cui ha riferito che il 5 aprile 2011 ha stipulato con l'intermediario un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, che ha estinto anticipatamente il 30 aprile 2015.

Ha chiesto la restituzione di Euro 567,44: segnatamente, Euro 167,57 quale parte non dovuta delle «commissioni rete distributiva», Euro 270,00 quale parte non goduta delle «spese di istruttoria» ed Euro 129,87 quale parte non dovuta degli oneri assicurativi, al netto dei rimborsi già effettuati dall'intermediario.

La richiesta di restituzione di parte delle spese e delle commissioni è basata sull'assunto che fossero costi in parte non dovuti secondo il criterio del *pro-rata temporis* per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento.

Ha altresì richiesto il pagamento degli interessi legali dalla data di estinzione del finanziamento e il rimborso delle spese legali nella misura di Euro 500,00.

Nelle controdeduzioni del 23 ottobre 2020 l'intermediario ha chiesto il rigetto di tutte le richieste del cliente. Ha dedotto che il rimborso delle «spese di istruttoria» è escluso da apposita clausola contrattuale nonché dalla loro natura *up front*. Ha altresì dedotto di aver già rimborsato al ricorrente la quota non dovuta delle «commissioni rete distributiva» e degli oneri assicurativi secondo i criteri contrattuali. Con specifico riferimento alla richiesta di restituzione degli oneri assicurativi, ha inoltre dato atto di aver offerto al cliente l'ulteriore

somma di Euro 59,69, da questi non accettata.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il diritto del cliente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento a seguito dell'estinzione anticipata di quest'ultimo, in forza dell'articolo 125-sexies del T.U.B., che, in tal caso, attribuisce al consumatore il diritto a «una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».

La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino ad oggi che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (cc.dd. *up front*).

Si è ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla “riduzione” dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato *pro rata temporis*.

In questo quadro interpretativo si inserisce la recente decisione dell'11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e la successiva decisione n. 26525 dell'11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all'articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che «il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto», includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la già ricordata sentenza dell'11 settembre 2019 (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l'articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che «il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

Il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. *up front*), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell'11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

«A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea,

immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front».

«Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF».

«La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda».

«Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring».

«Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring».

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di Coordinamento afferma in primo luogo la nullità di ogni clausola che, «...sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari...», in quanto contraria a norma imperativa, nullità rilevabile d'ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c., clausola da ritenersi sostituita automaticamente per il disposto dell'articolo 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto, come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR, imponeva la restituzione anche dei costi up front.

In secondo luogo, il Collegio di Coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile «consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione della durata residua del contratto», intendendo la "totalità" non «...come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo...».

Le parti, quindi, potranno «...declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità...».

Tuttavia, se ciò non accada, spetterà al giudicante, sempre secondo il Collegio di Coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che «...non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.)».

A questo punto il Collegio di Coordinamento, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, passa alla decisione del merito del ricorso, in relazione al quale «...ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva



(relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. “curva degli interessi”) come desumibile dal piano di ammortamento...», concludendo che si tratta della soluzione da ritenere «...allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione...», e che «...essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione del costo del credito sancito nell’abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l’art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva...». Aggiunge, infine, che «...non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi...».

Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento, ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi *up front* da restituire, condividendo pienamente, e qui richiamando integralmente, le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l’importo di tale restituzione in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.

Venendo al caso di specie, sulla base dei principi richiamati il ricorrente ha diritto alla restituzione parziale delle «spese di istruttoria», benché tale costo sia da considerarsi, secondo gli orientamenti di questo Arbitro, *up front* (in quanto previsto a fronte di attività da eseguirsi interamente entro la conclusione del contratto). Non vi osta il contratto di finanziamento nella parte in cui dispone che tale voce non sia rimborsabile in caso di estinzione anticipata: la clausola deve infatti ritenersi nulla secondo i principi sopra richiamati.

Peraltro, poiché si tratta di costo *up front*, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la parte non dovuta all’intermediario deve quantificarsi non secondo il criterio *pro-rata temporis*, ma in base al criterio della curva degli interessi.

Pertanto, sulla base di questo criterio, l’intermediario deve restituire al ricorrente, per le spese d’istruttoria, Euro 174,30.

Riguardo alle «commissioni rete distributiva», l’articolo 6 del contratto le prevede a fronte di attività che si svolgono sia prima della stipula del contratto sia nel corso del rapporto. L’articolo 9 del contratto prevede il rimborso di tale commissione «con i criteri e nella misura prevista dall’Allegato ... Piano annuale di rimborso interessi e commissioni».

E’ orientamento consolidato di questo Arbitro che il contratto possa prevedere un criterio di calcolo dei costi non dovuti diverso dal *pro-rata temporis* purché il criterio sia conoscibile dal cliente al momento della conclusione del contratto. Il che non risulta nella specie. Il «Piano annuale di rimborso interessi e commissioni» – che il contratto prevede come suo «allegato» e che deputa a prevedere il diverso criterio in discorso – non risulta provato che fosse effettivamente allegato al contratto al momento della stipula: un «piano» è stato sì prodotto dall’intermediario, e non dal ricorrente, e quello versato in atti non risulta sottoscritto dal ricorrente.

Il criterio di rimborso contrattuale è, dunque, inapplicabile e deve dunque trovare applicazione il criterio del *pro-rata*, sulla base del quale l’intermediario deve ancora

